



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 06/05/2011

Esame sussistenza cause di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale
--

L'anno duemilaundici, il giorno sei, del mese di maggio, alle ore 20.20 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

01) QUARTUCCIO	VINCENZO
02) D'AMATO	GIUSEPPE
03) D'AMATO	SALVATORE
04) RIBAUDO	SALVATORE
05) MANCINO	CIRO
06) SCHIMMENTI	NICOLA
07) BATTAGLIA	GIUSEPPE
08) ROCCO	PIETRO
09) PERRONE	PEPPE
10) LO PINTO	FRANCESCO
11) CARDELLA	CIRO
12) SPINELLA MANCUSO	SALVATORE
13) VIVONA	ROSARIO
14) SIGNORELLI	CHIARA
15) PERNICE	VITO

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
11	4

Assume la presidenza il Signor **Quartuccio Vincenzo**, nella qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso**

Viene posta in trattazione la proposta n° 33 del 26/04/2011 avente per oggetto "Esame esistenza cause di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale".

Data lettura della proposta, il Presidente invita a verificare l'esistenza di cause di incompatibilità alla carica di Consigliere a carico del Consigliere neo insediato, Sig. Pernice Vito, di cui agli artt. 10-11-12-13 e 14 della L.R. n° 31/86, dei quali il Presidente dà lettura.

Costatato che nessuna causa di incompatibilità è stata accertata d'ufficio e che nessun Consigliere eccepisce alcunché

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta n° 33 del 26/04/2011;

Visto l'O.R.EE.LL.

Con votazione unanime e palese proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

l'insussistenza di cause di incompatibilità nei riguardi del Consigliere Comunale, Sig. Pernice Vito.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 20,50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Quartuccio

Il Consigliere anziano

F.to D'Amato Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Macaluso

Affissa all'albo pretorio il

Defissa il

Il Messo comunale

F.to

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, - 6 MAG 2011

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____
in data _____.



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 26 Aprile 2011

Proponente: Presidente del Consiglio
Servizio interessato: Affari Istituzionali
Oggetto: Esame esistenza cause di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.
Data

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 22/06/2011

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30; si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere *favorevole/contrario* in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 21-4-2011

Il Segretario Comunale

Si propone l'esame delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale del nuovo consigliere sig. Vito Pernice.



Il Presidente del Consiglio
Vincenzo Quaruccio

Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 30/2000)

... OMISSIS ...

Art. 10.

Incompatibilità

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

Le ipotesi di cui al n. 4 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 11.

Incompatibilità fra consigliere provinciale,

comunale e di quartiere

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere di un comune.

Deroghe

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Al fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Termini e procedure

(integrato dall'art. 17 della L.R. 30/2000)

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e modificata entro cinque giorni successivi, a conti che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.